



Venezia, 12-06-2017

nr. ordine 791

Prot. nr. 116

All'Assessore Giorgio D'Este

e per conoscenza

Al Presidente della II Commissione

Alla Segreteria della Commissione consiliare II
Commissione

Alla Presidente del Consiglio comunale

Al Sindaco

Al Capo di Gabinetto del Sindaco

Ai Capigruppo consiliari

Al Vicesegretario Vicario

INTERPELLANZA

Oggetto: Modalità di impiego di pali prodotti anche con materiali alternativi in Laguna di Venezia - INTERPELLANZA ex art. 8 del Reg. di C.C.

Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che

- la Laguna di Venezia è sottoposta alla giurisdizione del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto Trentino alto Adige e Friuli Venezia Giulia (ex Magistrato alle Acque) : nell'ambito delle attività di gestione e tutela del demanio marittimo lagunare il Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche si occupa delle attività di manutenzione e gestione delle briccole e dei segnalamenti della rete dei canali lagunari di competenza;

- i segnalamenti nei canali urbani e portuali sono gestiti e mantenuti a cura dei rispettivi Enti competenti (Comuni ed Autorità Portuale);

- si sia ritenuto urgente trovare una soluzione al precoce degrado dei pali in legno, per la pericolosità che questi rappresentano quando si spezzano e vagano nell'acqua e il pezzo rimanente diventa una vera e propria trappola per le imbarcazioni, e **per evitare il proliferare di paline e pali di ormeggio** di ogni tipo, materiale e genere che deturpano il paesaggio della città, in violazione dei vigenti regolamenti;

considerato che

- una **Commissione Tecnica per l'Utilizzo di Materiali Alternativi nella Laguna di Venezia** si è costituita, dietro l'impulso della Commissione per la Salvaguardia di Venezia e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Venezia e Laguna, in data 20 giugno 2005 presso il Magistrato alle Acque. Tale commissione in data 29 febbraio 2008 ha predisposto il Verbale recante la "**Definizione Indirizzi Generali**" che ha ottenuto il parere favorevole della Commissione per la Salvaguardia di Venezia nella seduta del 4 marzo 2008 n. 4/08 e che riporta:

*"Quanto ciò premesso e considerato si ritiene, in attesa di portare a termine i lavori della commissione tecnica e delle sperimentazioni attualmente in corso, **di poter procedere**, ciascun Ente per le proprie specifiche competenze e con le prescrizioni che riterrà opportuno imporre, ed **esclusivamente per le strutture di fondazione dei pontili di ormeggio, ad autorizzare l'utilizzo di dispositivi di protezione del legno ovvero materiali non tradizionali**, salvo quanto verrà dichiarato al momento non idoneo a scopo cautelativo, dagli istituti scientifici e di tutela coinvolti.*

La commissione si impegna altresì, attraverso tutti gli enti rappresentati, ognuno con i propri mezzi e secondo le proprie competenze, a scoraggiare il proliferare abusivo e disordinato nel Centro Storico di Venezia e in tutta la laguna di materiali non autorizzati e per gli usi non consentiti, ivi compresi i pali di ormeggio";

visto che

- con la **delibera di Giunta Comunale n 481/ 2011 del 14 ottobre 2011** presieduta dall'allora Sindaco Giorgio Orsoni si approvavano i criteri contenuti nel Protocollo d'Intesa sulle "**Modalità di utilizzo di legno o materiali alternativi per pali o strutture marittime in laguna di Venezia**" sottoscritto dalla Soprintendenza per i beni Architettonici e per il Paesaggio di Venezia la Laguna (Arch. Renata Codello), dal Magistrato alle Acque (Prof. Ing. Patrizio Cuccioletta) e dal Comune di Venezia (On. Avv. Ugo Bergamo allora Assessore) in data 07.07.2011 e posto in allegato alla delibera come parte integrante;

considerato anche che

- nel protocollo, oltre ai risultati della sperimentazione, nell'ambito dell'OP 427 - Attività di aggiornamento del **Piano degli Interventi per il recupero morfologico** in applicazione alla delibera del Consiglio dei Ministri del 15.03.2001 - Interventi

Sperimentali, sui legni protetti e sui materiali alternativi, si descrivono anche gli **ambiti di utilizzo e le modalità per il riconoscimento dell'azienda produttrice del prodotto, il numero di concessione/licenza e la scheda di riferimento**, da riportare tramite etichettatura su ogni singolo palo e **si indicano le aree vincolate** dove si specifica che tipologia di palo (naturale o sintetico) non viene ammessa all'uso;

- nella succitata delibera, inoltre, si incaricava la Direzione Mobilità e Trasporti di darne applicazione con propri atti, e per quanto compatibile, nelle acque di competenza del Comune di Venezia, provvedendo a **definire le opportune norme transitorie**, anche nelle more dell'attivazione delle procedure di certificazione da parte del Magistrato alle Acque;

visto anche che

- con deliberazione n.34 del 05 febbraio 2015 il Commissario Straordinario Vittorio Zappalorto nella competenza della Giunta Comunale approvava **un ulteriore Protocollo d'Intesa** sulle "Modalità di utilizzo di legno o materiali alternativi per pali o strutture marittime in laguna di Venezia" relativo alle "Tipologie ammissibili all'utilizzo in Laguna", posto in allegato al provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale ed **integrativo del Protocollo già sottoscritto in data 14.10.2011**;

in questo protocollo si descrivono le caratteristiche e l'impiego d'uso delle tipologie e dei materiali ammessi perché già sperimentati come anche la procedura da seguire per ammetterne di ulteriori;

- la delibera del 05.02.2015 stabilisce anche:

> che ulteriori aggiornamenti alle "Tipologie ammissibili all'utilizzo in Laguna di Venezia in ottemperanza al Protocollo d'Intesa" saranno approvate dalla Direzione Mobilità e Trasporti;

> di incaricare il Direttore della Direzione Mobilità e Trasporti di dare applicazione al presente provvedimento, per quanto di competenza e in quanto compatibile, con propri atti, anche con la possibilità di prevedere una articolata e graduale introduzione delle nuove norme disposizioni;

si interpella l'assessore affinché

1. spieghi come mai la gran parte dei pali attualmente piantati nei rii non ha le caratteristiche di etichettatura sopra descritte (la maggior parte riportano solo il nome del produttore, a volte corredato dal numero di telefono), o se nell'ambito dell'introduzione graduale delle disposizioni c'è una direttiva da parte degli uffici della mobilità che indichi queste disposizioni transitorie;

2. se la distribuzione all'interno dei rii segua le prescrizioni delle zone vincolate come enunciate nel protocollo approvato dal Consiglio Comunale il 14 ottobre 2011 e non modificate in quello approvato, a carattere integrativo il 05 febbraio 2015;

3. come si intenda procedere se, questi pali, risultassero non conformi alle direttive previste dai protocolli sottoscritti, riguardo all'etichettatura, alle modalità e al luogo di impiego;

4. come mai, visto che i pali naturali protetti da trattamento antiteredine mediante graffettatura metallica, rispondenti alla tradizione, paesaggisticamente compatibili e che sono stati riconosciuti come adatti per tutti gli usi non sono stati preferiti nell'impiego rispetto a quelli prodotti con materiali alternativi (sintetici);

5. se ciò fosse per ragioni economiche, si producano le relazioni relative ai costi comparati tra le differenti tipologie di pali di equivalente dimensione, ammessi all'utilizzo in Laguna di Venezia.

Sara Visman